



**REGOLE PER EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI  
PER IL NUCLEO FAMILIARE**

Emittente:

Area di Governo Chief Operating Officer

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Group Services

Banca Prossima

Banche della Divisione Banca dei Territori

Intesa Sanpaolo Private Banking

Mediocredito Italiano

Banca Imi

Percorso:

Arco – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane

Il presente documento è valido anche per le seguenti società: IMI Investimenti; IMI Fondi Chiusi; Intesa San Paolo Personal Finance; Sirefid; Equiter.

**DECORRENZA: APRILE 2015**

## **1. PREMESSA**

Sulla base della vigente normativa di legge tutti i dipendenti in servizio hanno diritto, sussistendo determinate condizioni, alla corresponsione di un assegno a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il cui valore è direttamente corrisposto dal datore di lavoro.

Di seguito si riepilogano le regole relative ai criteri per la corresponsione dell'assegno nonché le istruzioni operative da seguire per ottenere l'eventuale relativa erogazione.

## **2. REGOLE GENERALI**

Sulla base della citata normativa:

- il livello di reddito per la determinazione della misura dell'assegno per il periodo considerato è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo anaf nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore ai fini anaf sino al 30 giugno dell'anno successivo;
- il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato dal fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente dal lavoro dipendente o dalla pensione. L'assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc) - riferita al nucleo familiare, nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Sempre in base alla normativa in questione il nucleo familiare risulta formato da:

- il richiedente l'assegno,
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i figli e gli "equiparati" ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge) di età inferiore ai diciotto anni compiuti,
- i figli e gli "equiparati" ai figli, maggiorenni, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
- I figli tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni. In questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. In tale caso la corresponsione dell'assegno da parte dei datori di lavoro è subordinata all'autorizzazione da parte dell'I.N.P.S.

Si precisa che nei casi di inabilità occorre allegare alla domanda il relativo certificato aggiornato, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

Qualora non sia presente la suddetta documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità al 100%, la presentazione del modello autorizzativo ANF 43 risulta essere necessaria.

In ordine ai nuclei comprendenti figli di divorziati o separati legalmente, figli naturali (propri o del coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore ovvero figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, si evidenzia che il coniuge affidatario è di norma l'unico soggetto legittimato a chiedere il rilascio all' INPS dell'autorizzazione ANF 43 per l'erogazione dell'assegno.

L'erogazione stessa è peraltro subordinata al rilascio dell'autorizzazione mod. ANF 43 domanda da formalizzare all' Ente previdenziale con apposito modello ANF42 (SR03), anche negli altri casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR16 ).

La percezione dell'assegno per il nucleo familiare da parte del dipendente è comunque incompatibile con la fruizione di trattamenti analoghi da parte degli altri componenti il medesimo nucleo familiare;

Il lavoratore è in ogni caso tenuto a comunicare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal loro verificarsi – a mezzo del mod. ANF/DIP – le variazioni della composizione del nucleo familiare e la conseguente variazione dei limiti di reddito familiare che diano luogo all'insorgenza del diritto o all'aumento della misura dell'assegno, ovvero alla perdita del diritto o alla diminuzione della misura dello stesso.

Nel caso in cui siano erogati importi superiori a quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, l'Azienda provvederà direttamente al recupero secondo i criteri vigenti per il recupero delle somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare

Si segnala inoltre che l'assegno potrà essere erogato all'ex coniuge del lavoratore a condizione che lo stesso non sia titolare di una propria posizione protetta (rapporto di lavoro, pensione, etc) e che inoltri la domanda:

- in via autonoma, al datore di lavoro dell'altro coniuge dipendente, unitamente all'autocertificazione del nucleo familiare e copia dell'autorizzazione Inps mod. ANF 43.

### **3. MODALITA' DI RICHIESTA**

Per la visualizzazione delle tabelle contenenti i livelli reddituali nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da riconoscere in base alle diverse tipologie di nuclei familiari si rinvia alle circolari di riferimento emanate dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

I lavoratori aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare devono effettuare la domanda con le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della procedura informatica disponibile su Intesap, seguendo il percorso Employee Self Service > Sportello Dipendente > Richiesta Assegni Nucleo Familiare sia per l'anno anf in corso che per gli anni precedenti.

A tal proposito si ricorda che le richieste relative a periodi pregressi devono essere presentate a quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta.

- per il solo personale lungo-assente o non vedente , mediante modulo ANF/DIP cod SR16, reperibile in originale presso la competente sede territoriale dell'I.N.P.S. o, sul sito dell'ENTE.

In entrambi i casi occorrerà inviare la domanda debitamente compilata, sottoscritta, corredata da autocertificazione del nucleo familiare e dall'eventuale ulteriore documentazione a supporto a:

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P. A  
Direzione Centrale Personale e Organizzazione  
Amministrazione del Personale  
Corso Inghilterra, 3  
10138 TORINO

Per l'assistenza operativa e gestionale sugli assegni per il nucleo familiare è attivo il Ticket Web, disponibile al percorso Help Desk > Ticket Web > Crea Ticket Web, selezionando Servizio > PERSONALE/INTESAP > Problema X04- AdP A.N.F. ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

## **ALLEGATI**

Allegato 1 - [ANF42 – da inoltrare direttamente alla sede INPS](#)

Allegato 2 - [Modello ANF/DIP](#)

Allegato 3 - [Autocertificazione](#)